

APPUNTI MINIMI IN TEMA DI 'INFAMIA' DELL'ATTORE NEL REGIME PRETORIO

SOMMARIO: 1. Complessità di una storia dell'attore' in diritto romano. – 2. L'infamia' nell'Editto pretorio. Cenni. – 3. L'infamia' dell'attore. Requisiti e limiti nelle opere di commento all'Editto.

1. *Complessità di una storia dell'attore' in diritto romano.*

Sebbene non numerose, sembrano meritevoli di una rivisitazione le fonti giuridiche, giurisprudenziali e autoritative, dalle quali si traggono notizie sulla considerazione giuridica e sociale delle eterogenee figure di coloro che esercitano attività teatrali. Ciò, si precisa, nonostante l'esistenza di un'ampia letteratura moderna in materia, spesso riferita a ruoli oggettivamente diversi e diversificabili – quali appunto le attività sceniche, ma anche quelle mimiche e gladiatorie – tutte in qualche modo riconducibili alla figura di 'attore'¹.

¹ Molti i termini impiegati per indicare le attività sceniche. Alcuni sono riportati da Isid. *Etym.* 18.43-50. Ma si annoverano anche, ciascuno con una sua specifica valenza: *ludio* (ma anche *ludius*), *tragoedus*, *comoedus*, *comicus*, *planipedes*, *grega-*

In ordine a tutte queste diverse attività esercitate nei teatri o comunque in luoghi pubblici o accessibili a un pubblico di spettatori, una prima precisazione è, appunto, di natura terminologica. Nell'ambito della presente indagine, occorre infatti precisare che con il termine 'attore' ci si riferisce in netta prevalenza ai cosiddetti *histriones*², ossia alle persone che – così nei testi giurisprudenziali come anche nelle fonti letterarie raccolte dal Warnecke³ – corrisponderebbero a coloro che esercitano professionalmente – dunque, normalmente, dietro compenso – l'attività attoriale. Va, tuttavia, tenuto presente che nelle fonti letterarie gli *histriones* sono denominati anche con la parola, di ampia portata semantica, *scaenic*⁴ o con la locuzione *artifices scaenae*⁵, mentre in quelle giuridiche – specie autoritative, in particolare, in alcune leggi e soprattutto nell'Editto – dell'ultimo secolo dell'età repubblicana e dei primi secoli dell'impero, li si ritrova sovente indicati come coloro che *artem ludi-*

rius, vd. B. ZUCHELLI, *Le denominazioni latine dell'attore*, Brescia, 1963, 20 ss.

² Parola, come osserva B. ZUCHELLI, *Le denominazioni*, cit., 12, che originariamente indica i ballerini, ma che successivamente diviene di ben più ampia portata semantica, tendendo a includere ogni attività scenica.

³ B. WARNECKE, voce *Histrion*, in *RE*, VIII, Stuttgart, 1913, 2116 ss.; ID., *Die bürgerliche Stellung der Schauspieler im alten Rom*, in *Neue Jahrbücher für das klassische Altertum*, XXXIII, 1914, 95 ss.

⁴ Così, ad esempio, Sen. *ben.* 7.20.3.

⁵ Così, ad esempio, Cic. *off.* 1.114; 129; Tac. *ann.* 15.59.

referred to actors – is ascribed in Roman case law, namely applying the *Edictum*.

Key words: actor, playing characters, *infamia*, *Edictum*.

ERNESTO BIANCHI
Professore associato di diritto romano
Università Cattolica del Sacro Cuore
Sede di Piacenza
E-mail: ernesto.bianchi@unicatt.it

saminato la figura dell'attore nelle diverse accezioni in cui questo viene indicato nelle fonti giuridiche e letterarie romane. Si sottolinea l'analisi di alcuni importanti studi, volti soprattutto a considerare singoli aspetti riguardanti l'attore, evidenziando come, pur sempre, ne sia messo in luce lo sfavore istituzionale. Si considerano brevemente gli ampi margini propri del termine '*infamia*' quando ricorrente nelle fonti riguardanti l'Editto e, in particolare, gli aspetti tecnico-giuridici connessi alla parola. Si esaminano le fonti giuridiche attestanti l'*infamia* che, nell'Editto, è riferita all'attore e si evidenziano gli elementi, quali la professionalità e l'effettivo esercizio dell'*ars ludicra*, che comportano l'iscrizione degli attori nella lista degli *infames* e quelli che diversificano la loro posizione da quella di coloro che offrono spettacolo *virtutis causa*.

Parole chiave: attore, ruoli scenici, *infamia*, *Edictum*.

The work is intended to stress the lack in Roman legal literature of studies concerning on the whole the actor's figure in its different meanings. The Roman literature seems in fact to consider especially some aspects of this subject rather than its general negative character. What this work takes into account are the many features of *infamia*, also from a semantic point of view, but especially from a legal perspective. In fact, the study examines some of the various elements to which *infamia* – as

*cram faciunt*⁶, espressione – quest'ultima – anch'essa generica e che tende a indicare coloro che si esibiscono sulla scena non solo nella veste di attori, ma anche dedicandosi all'attività di mimi, danzatori o cantanti.

È noto come la letteratura in materia, e segnatamente i lavori di F. Altheim⁷, di E. Costa⁸, di P. Olganier⁹, di B. Warnecke¹⁰, di T. Frank¹¹, di W.M. Green¹² e – in anni meno distanti – di J.E. Spruit¹³ e di H. Leppin¹⁴ siano per lo più centrati su aspetti analitici relativi alla posizione sociale e

⁶ Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.2.4pr., vd. *infra* § 3.

⁷ F. ALTHEIM, voce *Talarius ludus*, in *RE*, 4.A.2, Stuttgart, 1894, 2061 s.; ID., *Ludii Barbari*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, LXXVI, 1929, 220 ss.

⁸ E. COSTA, *Il diritto privato nelle commedie di Plauto*, Torino, 1890; ID., *Il diritto privato nelle commedie di Terenzio*, Bologna, 1893. Entrambe queste opere non contengono soltanto una raccolta di riferimenti al diritto riscontrabili nelle commedie latine, ma sottolineano anche aspetti del rapporto tra commedia e pubblico, prendendo in considerazione la figura dell'attore.

⁹ P. OLGANIER, *Les incapacités des acteurs en droit romain et en droit canonique*, Paris, 1899.

¹⁰ B. WARNECKE, voce *Histrion*, cit., 2116 ss.

¹¹ T. FRANK, *The status of actors at Rome*, in *Classical Philology*, XXVI, 1931, 11 ss.

¹² W.M. GREEN, *The status of actors at Rome*, in *Classical Philology*, XXVIII, 1933, 301 ss.

¹³ J.E. SPRUIT, *De Juridische en Sociale positie van de Romeinse Acteurs*, Assen, 1966.

¹⁴ H. LEPPIN, *Histrionen. Untersuchung zur sozialen Stellung von Bühnenkünstler des römischen Reiches zur Zeit der Republik und des Prinzipats*, Bonn, 1992.

ideologica nonché ai comportamenti di fatto degli attori. Si tratta di analisi alla cui base si collocano soprattutto fonti letterarie, risultando le fonti giuridiche a tutti gli effetti meno numerose e comunque frammentarie. Non risulta in effetti agevole – né forse metodologicamente necessario – pervenire, sulla base di queste ultime, alla ricostruzione di un pensiero unitario dei giuristi a tale riguardo. E ciò pare anche da riferire alla problematica degli interventi normativi circa la posizione giuridica degli 'attori', nonché riguardo al coordinamento degli aspetti giuridici con il contesto etico-politico-ideologico-sociale delle varie epoche della storia romana. Di qui l'eterogeneità e una certa complessiva frammentarietà degli studi sopra indicati (indicazione che, ovviamente, costituisce una scelta). Caratteristiche parzialmente riferibili anche agli studi di Olagnier e di Spruit, fra i pochi autori che, comunque, hanno tentato di ricostruire più ampiamente la posizione giuridica dell'attore nella prospettiva storica del diritto romano.

In questo quadro non si dovrebbero sottovalutare le indicazioni che la letteratura non strettamente giuridica ci fornisce sul favore popolare di cui – sin dall'epoca repubblicana – gli attori godevano e sullo sfavore di cui essi erano, invece, fatti oggetto da parte delle istituzioni.

Varie fonti danno prova di quanto, nonostante la diffusione e l'interesse degli spettatori per l'*ars ludicra*, si siano avvicendati numerosi tentativi di limitarla o di rimuoverla del tutto.

tra coloro *qui artem ludicram faciunt*⁵⁸. Anzi, a loro favore – e a favore di attività connesse e contigue⁵⁹ – indicavano la causa: '*virtutis enim gratia hoc facere*', consistente nella '*virtus*', l'opposto di ciò che produceva l'*infamia*. La *virtus* connotava, del resto in conformità ai valori della tradizione, anche *qui certaminibus sacris deserviunt*.

La *virtus*, similmente – come si è accennato⁶⁰ – alla conformità rituale nelle manifestazioni svolte per fini di carattere religioso, escludeva che condotte esteriormente prossime a quelle poste in essere dagli *scaenici* potessero essere valutate quali meritevoli d'*infamia*.

Il che dimostra – se mai ve ne fosse bisogno – come la percezione negativa degli *histriones* e di tutti gli *scaenici* da parte delle istituzioni romane e dei medesimi giuristi corrisponde a valori etico-sociali che, pur basati sulla tradizione, erano di fatto in continuo divenire.

ABSTRACT

Si rileva la carenza nella letteratura di uno studio, di taglio giuridico, che abbia complessivamente e-

⁵⁸ Sul punto vd. M. PENNITZ, *Zur Postulationsfähigkeit*, cit., 92 ss.

⁵⁹ Sulla valenza di *thymelicus* e degli altri termini che si leggono nel passo vd. B. ZUCHELLI, *Le denominazioni*, cit., 54 e s.; in determinati contesti anche i *thymelici* sono indubbiamente da intendersi quali *scaenici*. Per *xysticus*, vd. Svet. *Aug.* 45.3-4.

⁶⁰ *Supra* nt. 16.

ca, che Roma ha recepito non senza riserve, come – ad esempio – osserva Cornelio Nepote: *Magnis in laudibus tota fere fuit Graecia victorem Olympiae citari, in scaenam vero prodire ac populo esse spaectaculo nemini in eisdem gentibus fuit turpitudini. Quae omnia apud nos partim infamia, partim humilia atque ab honesta remota ponuntur*⁵⁶.

In queste parole, tuttavia, lo storico sembra inserire – accanto ai giochi olimpici (che qui potremmo lecitamente pensare menzionati come emblematici di ogni attività atletica) – anche tutti quei comportamenti che diano luogo a '*prodire in scaenam*', a '*esse populo spaectaculo*', vale a dire, comportamenti che richiamano immediatamente ogni forma di esibizione, inclusa quella che i romani denominano *ars ludicra*, che produce l'*infamia* cui il pretore connette le limitazioni di cui si è fatto cenno. Queste forme di esibizione erano giudicate a Roma '*partim infamia*' e '*partim humilia atque ab honesta remota*'. Dunque si delineava, a seconda dello 'spettacolo', una differente valutazione.

Ma, per tornare al passo di Ulpiano considerato poco sopra, posto che anche gli atleti si offrivano in scena e davano spettacolo⁵⁷, può ben comprendersi come i giuristi romani abbiano tenuto ad affermare che costoro non potevano essere ascritti

⁵⁶ Nep. *De exc. duc. Praef.* 5.

⁵⁷ Vd. M. AMELOTTI, *La posizione degli atleti di fronte al diritto romano*, in *SDHI*, XXI, 1955, 123 ss.

Lo sfavore 'istituzionale' verso gli attori professionisti è attestato da quanto rammenta Livio a proposito degli *actores Atellanarum*¹⁵.

E, dal canto suo, Cassiodoro ricorda come nel 115 a.C., consoli Emilio Scaura e Cecilio Metello, i censori L. Metello e Cn. Domizio abbiano tentato di allontanare l'*ars ludicra* da Roma¹⁶, decisione

¹⁵ Liv. 7.2.12: ... *quod genus ludorum ab Oscis acceptum est tenuit iuventus nec ab histrionibus pollui passa est; eo institutum manet ut actores Atellanarum nec tribu moveantur et stipendia, tamquam expertes artis ludicrae, faciant*. Si tratta qui della rimozione dalla tribù di appartenenza e assegnazione alla classe degli *aerarii*, come sempre collegate alla *infamia* di cui sono colpite alcune figure di attori; il che, di regola, avviene a seguito di intervento censorio. Il regime di favore accordato agli *actores Atellanarum* si esplica, abitualmente, sulla base dell'assenza di un'effettiva professionalità in capo a costoro. Vd. B. ZUCHELLI, *Le denominazioni*, cit., 46, il quale sottolinea anche come l'attore dell'atellana costituisca l'eccezione rispetto al generale atteggiamento negativo romano nei confronti dall'attività teatrale. Ciò per l'epoca repubblicana. Diversamente accadrà quando, nell'impero, la farsa atellana verrà affidata ad attori di professione. Vd. P. FRASSINETTI, *Fabula Atellana. Saggio sul teatro popolare latino*, Genova, 1953, 128 ss.

¹⁶ Cass. *Chron.* 131.639: *His consulibus L. Metellus et Cn. Domitius censores artem ludicram ex urbe removerunt praeter Latinum tibicinem cum cantore et ludum talarium*. Era escluso da ciò il *ludus talarium* (non sembra aver meritato eccessivo favore la proposta di M. HERTZ, *Zur Cassiodor*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, XVII, 1862, 325, di sostituire '*talarium*' con '*atellanum*'), forma assai semplice di canti e balli, nonché quelle cerimonie religiose che ricorrevano in occasione di varie festività e che davano necessariamente luogo a spettacoli cui partecipavano i *tibicines*. L'aggettivo '*Latinus*'

presa dunque circa un secolo dopo dall'organizzazione di un *Collegium scribarum histrionumque* dedicato a Minerva protettrice degli artigiani, ma anche degli *histriones*¹⁷.

Si potrebbe, del resto, concordare con chi sostiene che la percezione negativa del teatrante è contigua a una mentalità diffusa in genere soprattutto nelle classi più elevate e attenta alla salvaguardia della tradizione dei *mores maiorum*, della *gravitas* e dell'*austeritas* degli antenati¹⁸.

Una congerie di motivi tanto di ordine religioso, quanto politico, sociale e culturale rende, quindi, complessa una storia giuridica sul ruolo degli attori a Roma. Ultimo, ma non minore tra questi motivi, la considerazione che la figura dell'"attore" non è, in genere, configurata dai giuristi romani come un tema di loro specifico e particolare interesse.

conferma, ad avviso di J.E. SPRUIT, *De Juridische en Sociale positie*, cit., 62, come i censori volessero salvaguardare il patrimonio della propria tradizione ed escludere, invece, ogni forma di spettacolo di ispirazione straniera.

¹⁷ Fest. s.v. '*Scribas*' p. 448.2 L. Diverse fonti, sia letterarie sia epigrafiche (le si veda in B. ZUCCHELLI, *Le denominazioni*, cit., 57 e s.) attestano, specie per l'epoca imperiale, l'esistenza di svariate associazioni di *scaenici*. In età repubblicana, quella più nota fu certo la *sodalitas* dei *parasiti Apollinis*, che addirittura viene ricondotta (ma, probabilmente, erroneamente), sulla base di Fest. s.v. '*Salva res*' p. 436.31 L., all'istituzione dei Ludi Apollinari.

¹⁸ J.E. SPRUIT, *De Juridische en Sociale positie*, cit., 18 e s.

tur; quia non est ea res adeo turpis, ut etiam consilium puniri debet.

Per essere colpiti da *infamia* non è, dunque, sufficiente aver stipulato una *locatio operarum* con cui ci si sia obbligati a praticare l'*ars ludicra*, ma occorre che ve ne sia stato l'effettivo esercizio. Un criterio differente e di maggior favore rispetto a quello che indica Ulpiano a proposito di chi lochi *operas suas, ut cum bestiis depugnaret* e che, per ciò solo, merita *infamia*⁵⁵.

Ulpiano riferisce – pare condividendolo – anche il pensiero di Sabino e Cassio per precisare che alla categoria degli *histriones* non appartenevano, invece, gli atleti:

Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.2.4pr.: *Athletas autem Sabinus et Cassius responderunt omnino artem ludicram non facere: virtutis enim gratia hoc facere, et generaliter ita omnes opinantur et utile videtur, ut neque thymelici neque xystici neque agitadores nec qui aquam equis spargunt ceteraque eorum ministeria, qui certaminibus sacris deserviunt, ignominiosi habeantur.*

Si tratta, probabilmente, di una constatazione conforme alla grande tradizione classica delle competizioni sportive più nobili di tradizione gre-

⁵⁵ Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.6. Su questo frammento e sui comportamenti che rilevano ai fini dell'*infamia* nei giochi circensi, vd. M. PENNITZ, *Zur Postulationsfähigkeit der Athleten im klassischen römischen Recht*, in ZSS, CXII, 1995, 97 e s.

Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.2.2.5: *Ait praetor: "qui in scaenam prodierit, infamis est". Scaena est, ut Labeo definit, quae ludorum faciendorum causa quolibet loco, ubi quis consistat moveaturque spectaculum sui praebiturus, posita sit in publico privatove vel in vico, quo tamen loco passim homines spectaculi causa admittantur. Eos enim, qui quaestus causa in certamina descendunt et omnes propter praemium in scaenam prodeuntes famosos esse Pegasus et Nerva filius responderunt.*

Dunque, i giuristi – già prima dell’emanazione dell’Editto perpetuo – avevano sentito l’esigenza di definire sul piano tecnico la posizione giuridica degli *scaenici*. Labeone, Pegaso e Nerva avevano dato responsi con riferimento a chi esercitava l’*ars ludicra*. Ne risulta una nozione piuttosto ampia non strettamente connessa al luogo ove viene offerto uno spettacolo; l’espressione *'privatoque vel in vico'* fa pensare anche a spazi non normalmente destinati a rappresentazioni teatrali. Pegaso e Nerva sembrano, poi, ricondurre la categoria a chi ne trae vantaggio. Sulla base delle locuzioni *'quaestus causa'* e *'propter praemium'* sembra, poi, occorrente un vantaggio di natura economica, benché non necessariamente pecuniario.

Una notazione interessante è offerta in un frammento tratto dal Commentario all’Editto Provinciale di Gaio:

Gai. 1 *ad ed. prov.* D. 3.2.4pr.: *Qui autem operas suas locavit, ut prodiret artis ludicrae, neque prodit, non nota-*

Per quanto in astratto auspicabile, in questa sede non appare possibile prospettarsi di colmare questa lacuna complessiva né – ovviamente – di affrontare una ricostruzione puntuale e completa della figura dell’attore nel diritto romano, ma solo di profilare alcuni rilievi riguardanti il regime giuridico dell’attore nel diritto pretorio e, in particolare, nell’ambito dell’Editto giuliano con specifico riferimento all’*infamia*, come collegata alla professione/mestiere di ‘attore’, tenendo conto soprattutto delle fonti giurisprudenziali classiche.

L’*infamia* verso gli *histriones* e tutti coloro *qui artem ludicram faciunt*, di cui si dà atto nell’Editto pretorio, è ampiamente documentata, ma – al contempo – la natura della stessa documentazione è piuttosto frammentaria e limitata a singoli criteri analitici. Una circostanza questa che ha contribuito a determinare interpretazioni moderne che risultano non sempre esenti da dubbi e talora si rilevano intrinsecamente contraddittorie. Del resto, come ben evidenziò il dibattito intercorso tra il Frank e il Green¹⁹, la considerazione sociale dell’attore – certo tendenzialmente negativa – presenta margini variabili non solo a seconda del periodo storico considerato e delle zone geografiche, ma anche delle stesse modalità con cui l’*ars ludicra* viene esercitata.

¹⁹ T. FRANK, *The status*, cit., 12 ss.; W.M. GREEN, *The status*, cit., 303 ss.

2. L' 'infamia' nell'Editto pretorio. Cenni.

È peraltro subito da rilevare che la medesima nozione 'generale' di *infamia* risulta essere di precisazione incerta nella letteratura romanistica²⁰. Le stesse fonti di riferimento, per accertare l'esistenza effettiva di un significato tecnico generale di *infamia*, si devono a loro volta distinguere, da questo punto di vista, fra letterarie e propriamente giuridiche. Dalle prime, prescindendo dalla prospettiva di semantica storica, emerge una complessità di denominazioni al riguardo che certo non aiuta a far chiarezza. Le espressioni utilizzate vanno, infatti, da *ignominia* a *malum nomen* a *animadversio*²¹.

²⁰ In questo senso già F.K. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, II, Berlin, 1840-1841 – trad. it. a cura di V. SCIALOJA – *Sistema di diritto romano attuale*, II, Torino, 1888, 177 ss.; cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, Leipzig, 1877, 496 nt. 2; E. LEVY, *Zur Infamie im römischen Strafrecht*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono*, Palermo, 1936, 77; L. POMMERAY, *Études sur l'infamie en droit romain*, Paris, 1937, *passim*; M. KASER, *Infamia und Ignominia in den römischen Rechtsquellen*, in *ZSS*, LXXIII, 1956, 227 ss.

²¹ Cic. *rep.* 4.6.6 usa questo termine, in connessione ad *ignominia*, con riferimento alle sanzioni censorie. Più precisamente esso indica, come sottolinea L. POMMERAY, *Études*, cit., 30, il suscitare l'attenzione magistratuale, meritandone sanzione. L'Autore intravede una differenza tra *infamia* e *ignominia*, la prima intesa quale *vox populi*, la seconda quale provvedimento censorio. Va, peraltro, osservato che nelle fonti giurisprudenziali, non è dato di cogliere questo diverso valore semantico.

mina un *cognitor*⁵¹. A questo proposito pare dunque di poter seguire l'ipotesi di Olagnier che osserva che gli attori, facendo parte del terzo Editto, possono postulare per sé e per alcune categorie di persone mentre non è loro precluso di essere 'rappresentati'⁵².

Si può poi ricordare che, per fare rispettare le disposizioni edittali, il pretore può impedire il processo mediante l'*exceptio cognitoria*, concessa a chi sia stato convenuto da un infame in veste di rappresentante processuale⁵³. E anche che tale *exceptio* sarà poi abolita da Giustiniano, ma senza rendere agli *infames* il *ius postulandi*⁵⁴.

Dal complesso dell'elaborazione giuridica romana si ricavano ulteriori indicazioni riguardo al tema in esame e soprattutto informazioni circa i soggetti che vanno inclusi tra gli *scaenici*, meritando con ciò di essere qualificati infami. Molto interessante, in proposito, quanto Ulpiano riferisce nel sesto libro del suo Commentario all'Editto, poi conservato nel titolo del Digesto rubricato *De his qui notantur infamia*:

⁵¹ Cic. *pro Rosc. Com.* 11.32: ... *in hanc rem... me cognitorem dedisti...*; 18.54: ... *tu (sc. Fannius) in eam litem cognitor Rosci sis factus...* Non va trascurato il fatto che Roscio, ormai da anni, non esercita dietro compenso, in precedenza altissimo, come attestato in 8.23, su quest'ultimo punto, vd. T. FRANK, *The status*, cit., 18.

⁵² P. OLAGNIER, *Les incapacités*, cit., 63.

⁵³ Vd. O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*³, Leipzig, 1927, 502 n. 271.

⁵⁴ I. 4.13.11.

La portata tecnica dell'*infamia* e la sua applicazione pratica nei confronti di chi ne sia investito, nonché la chiara indicazione dei soggetti ai quali applicare tale categoria sono del resto riscontrabili in vari passi della letteratura giuridica e letteraria.

Si può osservare che nelle Sentenze di Paolo leggiamo che tutti gli infami – che hanno la proibizione di *postulare* – non possono essere *cognitores* neppure nel caso che la parte avversaria non si opponga e che solo colui che può *postulare* può essere *cognitor* o *procurator in rem suam*⁴⁹. Ed ancora sappiamo che Gaio denomina quale '*ignominiosus*' colui che non può *postulare*, *dare cognitorem* ovvero *procuratorem habere*⁵⁰. Ma la questione risulta più complessa.

Si pensi, infatti, a quanto Cicerone dice a proposito dell'attore Q. Roscio Gallo, il quale nel processo per la morte dello schiavo Panurgo no-

qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit: qui pro socio, tutelae, mandati depositi suo nomine non contrario iudicio damnatus erit: qui eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit: eamve sciens quis uxorem duxerit non iussu eius, in cuius potestate est: et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit: quive suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit."

⁴⁹ Paul. Sent. 1.2.1: *omnes infames, qui postulare prohibentur, cognitores fieri non possunt etiam volentibus adversariis*; 1.2.3: *in rem suam cognitor procuratorve ille fieri potest, qui pro omnibus postulat.*

⁵⁰ Gai 4.182, *supra* nt. 30.

Parole spesso intese e da intendersi come castigo, punizione, sanzione etico-sociale specialmente a proposito della nota censoria e che giungono anche a indicare la diminuzione o la privazione della *dignitas*, la perdita dell'*existimatio* (termine, questo, che riceve anche una definizione nella giurisprudenza²²) e – infine – la mancanza di *honestas* e di *pudor*²³. Si tratta di qualificazioni (evidentemente con accezione negativa) per lo più riferibili a criteri etico-sociali ispirati alla tradizione dei *mores maiorum*.

Sulla base delle fonti giuridiche è, poi, possibile svolgere un rilievo di carattere semantico. Infatti, attenendosi alla giurisprudenza classica, il linguaggio dei giuristi latini varia secondo i casi e riscontra la presenza di termini diversi aventi spesso la funzione di sinonimi (così è ad esempio per il ricorrere di denominazioni come *infamia*, *ignominia*²⁴ e *perfidia* etc.). Sembra agevole derivare da ciò la considerazione che i giuristi classici non si sono preoccupati di elaborare e formulare con precisione una nozione tecnica generale di *infamia*, essendosi piuttosto e soprattutto dedicati a verificare

²² Call. 1 *de cogn.* D. 50.13.5.1: *Existimatio est dignitatis inlaesae status, legibus ac moribus comprobatus...*

²³ Isid. *Etym.* 5.27.25: *Ignominium, eo quod desinet habere honestatem nomen is in aliquo crimine deprehenditur. Dictum est autem ignominium quasi sine nomine, sicut ignarus sine scientia, sicut ignobilis sine nobilitate.* [26] *Hoc quoque et infamiam, quasi sine bona fama.*

²⁴ In l. 4.16.2, per esplicitare la parola '*infamia*' si farà uso di '*ignominia*' e di '*ignominiosus*'.

quali comportamenti, attività o mestieri comportassero una riprovazione etico-sociale dalla quale fare derivare l'attenuazione della capacità di chi ne fosse colpito²⁵. Così pare essere sulla base di quanto scrive Ulpiano, in particolare, nei suoi commentari all'Editto²⁶, ma anche altrove²⁷.

Del resto, un fenomeno analogo sembra essersi verificato con riguardo alla condanna nei processi di buona fede²⁸. Anche in questo caso, si è osservato, mancano tracce di un tentativo dei giuristi classici di creare una nozione unitaria di *infa-*

²⁵ Secondo V. ARANGIO-RUIZ, *Il mandato in diritto romano*, Napoli, 1949, 14, il termine non esprimeva un preciso concetto giuridico, ma solo «la pubblica disistima nella quale erano tenuti i cittadini che avessero commesso certi atti o praticato certe professioni.» Cfr. A. MAZZACANE, voce *Infamia*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 382 ss.; nello stesso senso, ma soprattutto sotto il profilo pubblico, vd. U. BRASIELLO, voce *Infamia*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 641 ss.

²⁶ Così ad esempio, a proposito dell'Editto *de postulando*: Ulp. 77 *ad ed.* D. 47.10.15.25: *Ait praetor "ne quid infamandi causa fiat. Si quis adversus ea fecerit, prout quaeque res erit, animadvertam"*...; Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1pr.: *Hunc titulum praetor proposuit habendae rationis causa suaeque dignitatis tuendae et decoris sui causa, ne sine delectu passim apud se postuletur.*

²⁷ Così ad esempio, Ulp. 5 *de off. proc.* D. 47.11.5: *In eum, cuius instinctu ad infamandum dominum servus ad statuam confugisse compertus erit, praeter corrupti servi actionem, quae ex edicto perpetuo competit, severe animadvertitur.*

²⁸ Vd. E. BIANCHI, *La «temerarietà» nelle Istituzioni di Gaio (4.171-182)*, in *SDHI*, LXVII, 2001, 306 ss.

da parte, compaiono coloro che possono rivolgersi al pretore per sé ma non per gli altri, tra i quali ciechi e varie categorie di *infames (personae in turpitudine notabiles)*, come i gladiatori e chi loca se stesso *ut cum bestiis depugnaret*⁴⁵, nella terza parte dell'Editto perpetuo *'de postulando'*, sono nominati alcuni soggetti che possono postulare solo per sé e per altri che siano a loro legati da rapporto di parentela⁴⁶. Tra questi ultimi figurano diversi gruppi di *infames*, tra cui *qui artis ludicrae pronuntiandive causa*⁴⁷ *in scaenam prodierit*, cioè gli attori, i mimi, i pantomimi e chi si esibisca pubblicamente⁴⁸.

⁴⁵ Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.5-6.

⁴⁶ Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.7: *Ut initio huius tituli diximus, tres ordines praetor fecit non postulantium: quorum hic tertius est, quibus non in totum denegat postulandi facultatem, sed ne pro omnibus postulent: quasi minus deliquerint quam hi qui superioribus captibus notantur.*[8] *Ait praetor: "qui lege, plebis scito, senatus consulto, edicto, decreto principum nisi pro certis personis postulare prohibentur: hi pro alio, quam pro quo licebit, in iure apud me ne postulent." hoc edicto continentur etiam alii omnes, qui edicto praetoris ut infames notantur, qui omnes nisi pro se et certis personis ne postulent.* La testimonianza di Ulpiano va messa in connessione con quanto leggiamo in Iul. 1 *ad ed.* D. 3.2.1, ove siamo informati che in base all'Editto: *... infamia notatur... qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit*, vd. integralmente il passo alla nt. 48.

⁴⁷ Si noti che l'espressione indica la recitazione in generale: vd. Plin. *N.H.* 8.48.158.

⁴⁸ Iul. 1 *ad ed.* D. 3.2.1: *Praetoris verba dicunt: "infamia notatur qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit: qui lenocinium fecerit: qui in iudicio publico calumniae praevagationisve causa quid fecisse iudicatus erit:*

cezioni, egli non abbia *ius accusandi*⁴¹. Per le azioni popolari, poi, gli è negata legittimazione attiva, concessa – come ha modo di ricordare Paolo⁴² – solo alle *personae integrae* e non a coloro ai quali, in base all'Editto, non sia consentito *postulare*.

Lo Spruit, in quello che costituisce probabilmente lo studio più approfondito in argomento, osserva come – già nell'ultimo secolo a.C. – liste di *infames personae* fossero contemplate e comprendessero *histriones* nella parte *tralaticia* dell'Editto. Di qui, poi, sarebbero confluite in quello perpetuo⁴³.

L'Editto di Giuliano menziona, in effetti, tra gli *infames*, coloro che esercitano le arti teatrali.

Se, nella prima parte dell'Editto, troviamo i sordi e i minori di 17 anni che non possono postulare per sé e per gli altri⁴⁴ (soggetti, evidentemente, non connotati da *infamia*) e se, nella secon-

⁴¹ Coloro che esercitano l'*ars ludicra* sono espressamente menzionati da Ulp. 2 *de adult.* D. 48.2.4: *Is, qui iudicio publico damnatus est, ius accusandi non habet, nisi liberorum vel patronorum suorum mortem eo iudicio vel rem suam exequatur. Sed et calumnia notatis ius accusandi ademptum est, item his, qui cum bestiis depugnandi causa in harenam intromissi sunt, quive artem ludicram vel lenocinium fecerint, quive praevaricationis calumniaeve causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatum erit, quive ob accusandum negotiumve cui facessendum pecuniam accepisse iudicatus erit.* Interessante come, in Mod. 12 *pand.* D. 48.4.7pr., si ricordi – ma con riferimento a tutti gli *infames* – che costoro, pur in generale privi di *ius accusandi*, lo hanno, invece, ove si tratti di un *crimem maiestatis*.

⁴² Paul. 3 *ad ed.* D. 47.23.4.

⁴³ J.E. SPRUIT, *De Juridische en Sociale positie*, cit., 141 ss.

⁴⁴ Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.3.

mia, benché qui suggerita dai comportamenti contrari alla *fides*²⁹.

E credo sia al riguardo importante rammentare che, nelle sue Istituzioni, Gaio afferma che neppure nell'Editto il pretore ha fornito una nozione di *ignominia*³⁰, parola che egli usa – come credo di aver altrove dimostrato³¹ – quale sinonimo perfetto di *infamia*.

L'*Edictum* redatto da Giuliano menziona alcune categorie di persone a cui è tolto – completamente o in parte – il *ius postulandi*³² e il diritto di nominare sostituti processuali o di essere come tali nominati (in proposito siamo anche informati dell'esistenza di due distinti elenchi³³).

²⁹ M. KASER, *Infamia*, cit., 254 e s.

³⁰ Gai 4.182: ... *nec tamen ulla parte edicti id ipsum nominatim exprimitur, ut aliquis ignominiosus sit, sed qui prohibetur et pro alio postulare et cognitorem dare procuratoremve habere, item procuratorio aut cognitorio nomine iudicio intervenire, ignominiosus esse dicitur.*

³¹ E. BIANCHI, *La «temerarietà»*, cit., 307 e s.

³² Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1pr.-11.

³³ B. ALBANESE, *Le persone in diritto romano*, Palermo, 1979, 413 ss., ricorda come, mentre l'Editto conteneva certamente due distinti elenchi di '*qui prohibentur dare cognitores*' e di '*qui prohibentur dari cognitores*' e che a questi elenchi si faceva rinvio formale circa l'esclusione di coloro che non erano ammessi a nominare o ad essere nominati *procuratores* (cfr. *Vat. Fragm.* 322; 323), nella compilazione giustiniana questa parte della disciplina edittale sia, invece, scomparsa come si ricava da D. 3.2 (*De his qui notantur infamia*). Le liste edittali, osserva M. KASER, *Infamia*, cit., 254, avevano pochi punti in comune.

Pur con i labili contorni che lo caratterizzano, il termine *infamia* assume un significato strettamente tecnico nel notissimo passo di Giuliano: Iul. 14 *dig.* D. 37.15.2pr.³⁴. E, per quanto un autore come Kaser osservi che «Giuliano tiene meno in considerazione le considerazioni giuridiche che la perdita della buona reputazione»³⁵, appare, tuttavia, emergere *ictu oculi* dalla lettura del testo che il giurista distingue consapevolmente e pervenga a contrapporre l'*infamia* prevista dall'Editto (*verbis edicti... infames...*) all'*infamia*, per così dire, di fatto (*re tamen et opinione hominum*), precisando sia il significato tecnico-normativo del termine sia quello che, alludendo a una nozione etico-sociale, determina comunque la nota censoria; circostanza che, pure sul piano della prassi, costituisce comunque un aspetto giuridicamente rilevante. A rafforzare questo rilievo si aggiunga che analoga considerazione tecnica dell'*infamia* emerge con evidenza in testi di Ulpiano³⁶ e di Papiniano³⁷.

³⁴ Iul. 14 *dig.* D. 37.15.2pr.: *Honori parentium ac patronorum tribuendum est ut, quamvis per procuratorem iudicium accipiant, nec actio de dolo aut iniuriarum in eos detur: licet enim verbis edicti non habeantur infames ita condemnati, re tamen ipsa et opinione hominum non effugiunt infamiae notam.*

³⁵ M. KASER, *Infamia*, cit., 235 ss.

³⁶ Vd. *supra* nt. 26 e 27 e i passi riportati *infra* nel testo.

³⁷ Pap. 1 *resp.* D. 3.2.20: *Ob haec verba sententiae praesidis provinciae "callido commento videris accusationis instigator fuisse" pudor potius oneratur, quam ignominia videtur irrogari: non enim qui exhortatur mandatoris opera fungitur.*

3. L' *'infamia' dell'attore. Requisiti e limiti nelle opere di commento all'Editto.*

Non desta, quindi, stupore se anche nell'ambito di studi specifici sugli attori ci si è interrogati circa la natura dell'*infamia*: se essa configuri, cioè, uno *status* di carattere giuridico o costituisca una mera qualifica etico-sociale.

In quest'ultimo senso va l'opinione dello Spruit³⁸. E, a parere dell'Olagnier, l'ascrizione pretoria degli attori tra gli *infames* costituirebbe semplicemente una misura di polizia interna³⁹. Queste osservazioni paiono certo condivisibili, ma non fanno venir meno che l'*infamia* dell'attore dia luogo soprattutto a un problema tecnico-giuridico, comportando – com'è noto – limitazioni specie di natura processuale⁴⁰, non solo di profilo privatistico, come dimostra il fatto che, salvo peculiari ec-

³⁸ J.E. SPRUIT, *De Juridische en Sociale positie*, cit., 141 ss.

³⁹ P. OLAGNIER, *Les incapacités*, cit., 63.

⁴⁰ Ma ve ne sono anche di diversa natura: così, ad esempio, per l'ambito matrimoniale, apprendiamo da *Tit. Ulp.* 13.2 che agli *ingenui* è fatto divieto di sposare colei *quae artem ludicram fecerit*; così, in base alla *lex Iulia et Papia*, i liberti che esercitassero l'*ars ludicra* furono esclusi da alcuni vantaggi (vd. Paul. 2 *ad leg. Iul. et Pap.* D. 38.1.37pr.); così ancora, in base alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, gli attori figurano tra coloro che – se sorpresi dal marito, in casa propria, in flagrante adulterio con la propria moglie – potevano essere uccisi: Macer 1 *publ.* D. 48.5.25pr., ove si menziona chi abbia esercitato l'*ars ludicra*. Sul punto e per altre fonti, vd. B. ALBANESE, *Le persone*, cit., 415 nt. 316. Si potrebbero addurre altri numerosi esempi.